

Gli onorari minimi non legittimano l'accertamento

È illegittimo l'accertamento presuntivo del reddito e del volume d'affari di un professionista, unicamente basato sugli «onorari minimi» consigliati da un'associazione professionale, in assenza di ulteriori elementi posti a sostegno della maggior pretesa fiscale

di Enrico Moia



È illegittimo l'accertamento presuntivo del reddito e del volume d'affari di un professionista, unicamente basato sugli «onorari minimi» consigliati da un'associazione professionale, in assenza di ulteriori elementi posti a sostegno della maggior pretesa fiscale.

Così la sentenza 504/02/2019 della Ctp Pescara del 14/10. Le Entrate effettuavano un accertamento analitico-induttivo verso un dottore commercialista, ritenendo avesse effettuato prestazioni in favore di diversi clienti senza emettere fattura o comunque sottofatturando i compensi.

In sede di rideterminazione del reddito e del volume d'affari, l'ufficio quantificava tali compensi sulla base dei soli «onorari minimi» consigliati dall'Associazione nazionale dei dottori commercialisti (Andc).

Il contribuente impugnava l'atto impositivo emesso dall'Agenzia e tra i vari motivi di ricorso contestava il fatto che il semplice richiamo agli onorari professionali costituisse una presunzione non qualificata, in quanto tale inidonea a dimostrare che il commercialista avesse effettivamente percepito (e non dichiarato) compensi per importi pari a quelli consigliati dall'Andc per determinate prestazioni.

La Ctp accoglieva il ricorso, ritenendo che il mero riferimento agli «onorari minimi», suggeriti da un'associazione professionale, non sia di per sé sufficiente in assenza di ulteriori elementi e riscontri a consentire una legittima rideterminazione presuntiva del «giro d'affari» di un professionista e, conseguentemente, annullavano l'avviso di accertamento impugnato.

Questa recente sentenza di merito sembra porsi in contrasto con un precedente intervento della Cassazione (sent. 6527/2013), la quale sempre nell'ambito di un accertamento di tipo analitico-induttivo, posto in essere nei confronti di uno studio associato di commercialisti, riteneva del tutto legittima la ricostruzione dei compensi sulla base delle tariffe professionali, in assenza (pare di capire dalla lettura della pronuncia) di ulteriori e concreti elementi, posti a rinforzo della ricostruzione operata dall'ente accertatore.

Infine, un ulteriore aspetto che può sollevare interesse nella sentenza della Ctp Pescara può essere rinvenuto nel fatto che i giudici di merito sembrano ricondurre gli onorari professionali proposti da un'associazione professionale nella categoria delle dichiarazioni di terzo, ritenendoli anche alla luce di ciò non idonei, di per sé soli, a sostenere la pretesa tributaria.